

INTERVENTO TRANSITORIO PER L'ATTUAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI CUI ALL'ART. 43 DEL D.LGS 81/2015 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' STAGIONALI

in attuazione del comma 8 dell'art. 43 del D.Lgs 81/2015

Il sistema di alternanza scuola-lavoro

L'art. 54 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (legge comunitaria regionale per il 2016) demanda alla Giunta la definizione del sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Nella Regione Emilia Romagna, il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83) è costituito dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro) per il sistema di Istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina generale del sistema dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto 16 anni di età (e pertanto abbiano assolto all'obbligo di istruzione), iscritti ai percorsi di istruzione secondaria superiore o di Istruzione e Formazione Professionale.

Modalità di utilizzo del contratto di apprendistato di cui all'art. 43 a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali

I contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Obbligo formativo

L'obbligazione formativa di cui agli standard nazionali e regionali per l'apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 è assolta all'interno dei percorsi di istruzione secondaria superiore o di Istruzione e Formazione Professionale cui gli apprendisti sono iscritti.

La formazione di cui alla presente regolazione, finalizzata ad accompagnare i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro, si configura come aggiuntiva rispetto alla formazione ordinamentale.

La durata della formazione aggiuntiva è definita in 12 ore mensili e dovrà comprendere una selezione tra le seguenti tematiche:

- formazione in ingresso sulla sicurezza come disciplinata dall'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comprese tutte le successive modifiche, integrazioni e/o norme interpretative;

- Formazione linguistica;
- Competenze sociali e civiche;
- Relazione e comunicazione in ambito lavorativo;
- Introduzione agli elementi di diritto del lavoro.

Offerta formativa

L'offerta formativa è erogata dagli enti di formazione accreditati per l'ambito generale Obbligo Formativo, oppure gli enti di formazione accreditati per l'ambito speciale "Apprendistato", ai sensi di quanto definito nella DGR 177/2003 –All 2 – cap.4.